

REGIONE PIEMONTE BU27 03/07/2025

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

STATUTO UNIONE DI COMUNI "MONFERRATO E PIANALTO ASTIGIANO"
COMUNI FONDATORI MONTAFIA E VILLANOVA D'ASTI

Documento allegato

Statuto

dell'Unione di Comuni

“Monferrato e Pianalto Astigiano”

Comuni fondatori Montafia e Villanova d'Asti

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 01/08/2024 e modificato con
deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 09/06/2025

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E COSTITUZIONE.....	4
Art. 1 Oggetto.....	4
Art. 2 Finalità e scopi	4
Art. 3 Sede dell’Unione.....	5
Art. 4 Stemma e gonfalone.....	5
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.....	6
CAPO I – NORME GENERALI	6
Art. 5 Organi di governo dell’Unione	6
CAPO II – IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE	6
Art. 6 Composizione e costituzione.....	6
Art. 7 Competenze del Consiglio	7
Art. 8 Funzionamento.....	7
Art. 9 I Consiglieri dell’Unione.....	8
Art. 10 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	8
CAPO III – IL PRESIDENTE DELL’ UNIONE.....	9
Art. 11 Elezione del Presidente dell’Unione – Durata in carica	9
Art. 12 Competenze.....	9
Art. 13 Il Vice Presidente dell’Unione	10
CAPO IV – LA GIUNTA DELL’ UNIONE	10
Art. 14 Composizione, competenze e funzionamento.	10
TITOLO III – FUNZIONI E SERVIZI.....	11
Art. 15 Funzioni - Servizi	11
Art. 16 Espletamento delle funzioni	11
Art. 17 Modalità di gestione.....	12
TITOLO IV – VICENDE GIURIDICHE	12
Art. 18 Durata.....	12
Art. 19 Recesso e adesione.....	12
Art. 20 Scioglimento	13
TITOLO V – L’ORGANIZZAZIONE AMINISTRATIVA.....	14
Art. 21 Separazione tra politica e gestione	14
Art. 22 Principi di organizzazione	14
Art. 23 Principi generali di gestione.....	15
Art. 24 Il personale.....	15
Art. 25 Il segretario.....	15
TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ.....	16
Art. 26 Principi generali	16
Art. 27 Principi generali del controllo interno.....	16
Art. 28 Patrimonio.....	17
Art. 29 Attività finanziaria.....	17
TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	18

Art. 30 Imparzialità e trasparenza.....	18
Art. 31 Albo pretorio <i>on line</i>	18
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 32 Regime transitorio	19
Art. 33 Soluzione delle controversie	19
Art. 34 Norme transitorie ed entrata in vigore.....	19

TITOLO I – ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

Art. 1 Oggetto

1. L'Unione di Comuni precedentemente denominata "Monferrato e Pianalto Astigiano", nel prosieguo definita "Unione", è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico costituito per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi comunali, quali individuati nel presente Statuto.
2. L'Unione è dotata di autonoma e soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. L'Unione si definisce quale forma associativa finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.
4. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sulla sua organizzazione e funzionamento.
5. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
7. I Comuni aderenti non possono far parte di un'altra unione di comuni.
- ~~8.~~ L'Unione può stipulare apposite convenzioni con altre Unioni o con singoli comuni.

Art. 2 Finalità e scopi

1. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, l'Unione promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le comunità interessate.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni, essa rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. L'Unione si pone le seguenti finalità strategiche:
 - a. valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali,

- artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
- b. promuovere lo sviluppo socioeconomico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione, attraverso politiche integrate unitarie per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
 - c. favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
 - d. armonizzare l'esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini;
 - e. gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f. promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni storico-economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;
 - g. mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

Art. 3 Sede dell'Unione

- 1. L'Unione ha sede legale nel Comune di Villanova d'Asti.
- 2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione. Con apposito regolamento potranno essere stabilite modalità di svolgimento delle sedute mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto.
- 3. Il presidente dell'Unione – di iniziativa propria o su richiesta della Giunta – può disporre che le riunioni del Consiglio e della Giunta si tengano in altro luogo all'interno del territorio dell'Unione.
- 4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 4 Stemma e gonfalone

- 1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “Monferrato e Pianalto Astigiano”.
- 2. Con delibera del consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma dell'Unione.
- 3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
- 4. La riproduzione e l'uso dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati fatta salva autorizzazione del Presidente.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. il Consiglio dell'Unione
 - b. il Presidente dell'Unione
 - c. la Giunta dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
3. La durata del mandato dei componenti degli organi dell'Unione coincide con quella del mandato nell'ente di appartenenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, dimissioni e le altre cause di cessazione previste dalla Legge.
4. Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla Legge.
5. Le modalità di elezione o di nomina o la designazione dei componenti degli organi devono garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, ed il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 6 Composizione e costituzione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei comuni dell'Unione e da un consigliere di maggioranza ogni 1.000 abitanti (sino a 1.000 abitanti è comunque previsto 1 rappresentante), eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti e da Consiglieri rappresentanti delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti di cui 1 del comune di Villanova d'Asti eletto dal rispettivo Consiglio comunale a maggioranza assoluta e a scrutinio palese, il secondo eletto fra i consiglieri dei gruppi di minoranza degli altri Comuni. A tal fine ciascun Consiglio comunale elegge un componente della propria minoranza; i relativi membri, in seduta

riservata, su convocazione del Sindaco ove ha sede l'Unione e alla presenza del Segretario Comunale del medesimo ente, in qualità di verbalizzante, scelgono fra loro – secondo modalità contestualmente e autonomamente definite - il rappresentante di minoranza in seno al Consiglio dell'Unione. Nel caso la scelta non vada a buon fine o la seduta sia deserta si procede a sorteggio.

Nel caso non siano presenti gruppi di minoranza gli stessi vengono sostituiti da componenti di maggioranza in modo che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell'Unione resti immutato.

2. I candidati alla carica di Consiglieri dell'Unione devono rivestire la qualità di Sindaco o Consigliere di uno dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione, ricevuta la tempestiva comunicazione dei consiglieri eletti da parte di ciascun Ente, convoca la prima seduta del Consiglio dell'Unione, che deve tenersi entro i 10 giorni successivi. Tali termini sono perentori.
4. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione deve comprendere:
 - a. esame della condizione degli eletti
 - b. elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione
 - c. comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione

Art. 7 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.
2. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico- amministrativa dell'Ente.
3. È competente nelle materie che l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/00 attribuisce ai Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 8 Funzionamento

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal

Regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente dell'Unione con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
6. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 9 I Consiglieri dell'Unione

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio succitato.

Art. 10 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione all'atto della loro efficacia.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consigliere decaduto o dimesso è surrogato nei

modi e dall'organo da cui è stato eletto; è mantenuto l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione, fatta salva l'ipotesi di esaurimento candidati di lista di appartenenza.

6. Nel caso di rinnovo del Consiglio di uno o più Comuni partecipanti all'Unione, la cessazione dalla carica di Sindaco e di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica e dalle funzioni di Consigliere dell'Unione.

CAPO III – IL PRESIDENTE DELL' UNIONE

Art. 11 Elezione del Presidente dell'Unione – Durata in carica

1. Nella sua prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato da Sindaco.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione.
4. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Art. 12 Competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni.
2. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare e fatte salve le norme del Regolamento di organizzazione il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione;
 - b. presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione, coordina e stimola l'attività dei relativi componenti e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c. nomina i responsabili dei Servizi dell'Unione;
 - d. riconosce le posizioni organizzative e attribuisce, acquisite le valutazioni da parte del competente organo di controllo, la retribuzione di posizione e di risultato;
 - e. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell'Ente;
 - f. nomina il Segretario dell'Unione;
 - g. promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e

verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

- i. stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
- j. ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- k. autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;
- l. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- m. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- n. entro 60 giorni dalla sua elezione, dà comunicazione al Consiglio – ai fini dell'approvazione - della proposta delle “Linee programmatiche” che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 13 Il Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta esostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dall'altro Sindaco più anziano di età.

CAPO IV – LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 14 Composizione, competenze e funzionamento.

1. La Giunta dell'Unione è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti, più un componente scelto dal Presidente fra i componenti degli organi esecutivi dei Comuni associati. Presiede la Giunta il Presidente dell'Unione.
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività.
3. Il Presidente può affidare a componenti della Giunta il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli

indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla Legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza di altri organi.

4. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio dell'Unione, svolgendo anche nei suoi confronti attività propositive e di impulso.

TITOLO III – FUNZIONI E SERVIZI

Art. 15 Funzioni - Servizi

1. L'Unione esercita le funzioni fondamentali di cui all'art. 14 D.L. 78/2010 e s.m.i., conferite dai Comuni aderenti rientranti nella seguente elencazione:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - g. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - h. servizi in materia statistica e Servizi informatici;
 - i. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.
2. L'Unione può esercitare altresì tutte le funzioni e/o servizi attribuite alle Unioni dalla normativa nazionale e/o regionale nonché funzioni e/o servizi, anche non fondamentali, che i Comuni aderenti per autonoma scelta decideranno di conferire all'Unione. Salva diversa disposizione di legge, l'esercizio delle funzioni decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 Espletamento delle funzioni

1. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, esterni alla stessa, e con altre Unioni o con la Provincia di riferimento, per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e per eventuali servizi di supporto.

Art. 17 Modalità di gestione

1. Le funzioni e servizi conferiti possono essere gestiti dall'Unione nel rispetto della normativa dell'ordinamento degli enti locali secondo le seguenti modalità:
 3. in amministrazione diretta;
 - a. mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica
 - b. con le altre forme di gestione previste dalla normativa degli enti locali.

TITOLO IV – VICENDE GIURIDICHE

Art. 18 Durata

1. L'Unione ha la durata di 25 anni dalla data della firma dell'atto costitutivo.
2. Con specifica deliberazione del Consiglio dell'Unione può essere modificata la durata di cui al comma 1.
3. Ogni modifica al presente Statuto verrà approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Art. 19 Recesso e adesione

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere con deliberazione del Consiglio comunale adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 3 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
2. La presa d'atto del recesso è deliberata dal Consiglio dell'Unione entro il mese di giugno e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se l'Unione è costituita da due Comuni il recesso di uno dei due ne determina lo scioglimento dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione dei rappresentanti dell'Ente receduto.
4. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012 la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
5. In particolare:
 - a. obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso;
 - b. patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non

indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

- c. personale: il personale distaccato, comandato o trasferito presso l'Unione da parte del singolo Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza;
- d. interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;
- e. nel caso l'Unione resti costituita da due Comuni e pervenga lo scioglimento a seguito di recesso di uno dei due, il patrimonio dell'Unione verrà suddiviso previo accordo tra i due Comuni aderenti, così come il personale verrà assorbito dai due Comuni a seguito di accordo.

6. Il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

7. È facoltà dell'Unione esigere dall'Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione al fine di soddisfare logiche perequative rispetto a dotazioni esistenti.

Art. 20 Scioglimento

1. L'Unione è sciolta in modo consensuale a seguito di deliberazione assunta da parte dei Consigli di tutti i Comuni partecipanti con le stesse procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie, e comunque non prima di dieci anni dall'istituzione dell'Unione.

2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti, anche in tempi diversi, purché non prima di dieci anni dalla costituzione.

3. Finché l'Unione è costituita da due Comuni il recesso di uno dei due ne determina lo scioglimento dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Lo scioglimento ha efficacia trascorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, con cui il Presidente dell'Unione assume le funzioni di commissario liquidatore di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente secondo le intese definite nel medesimo atto dai Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento.

5. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, che, nel rispetto della normativa vigente, torna nella competenza dei singoli comuni con, in particolare, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli Comuni che rientrerà nella dotazione organica dei Comuni di provenienza, anche nel caso in cui i Comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione.

6. La dotazione organica dei Comuni non dovrà essere ridotta per consentire la ricollocazione dei dipendenti nella loro originaria posizione giuridica ed economica nell'Amministrazione di provenienza. Il personale assunto direttamente dall'Unione sarà ricollocato all'interno dei Comuni aderenti, mantenendo una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato.

TITOLO V – L'ORGANIZZAZIONE AMINISTRATIVA

Art. 21 Separazione tra politica e gestione

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo: gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai Responsabili dei servizi con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 22 Principi di organizzazione

1. L'Unione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - b. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - c. razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - d. efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 23 Principi generali di gestione

1. È assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 24 Il personale

1. L'Unione ha una propria dotazione organica e una propria struttura degli uffici e dei servizi approvate da parte della Giunta dell'Unione con apposito regolamento
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali nonché la contrattazione collettiva anche decentrata.
5. Il personale è inquadrato nell'organigramma complessivo secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
6. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 I comma del D. Lgs. 267/2000.
7. In ossequio al principio dell'invarianza della spesa pubblica per la gestione associata di funzione e servizi, di cui alla Legge 56/14, l'Unione può avvalersi del personale di ruolo dei Comuni aderenti, messi a disposizione dal rispettivo Ente, in orario di servizio a titolo di distacco in comando. In questo caso il rapporto di lavoro resta in capo al Comune che opera il distacco, sia sotto il profilo economico che giuridico.
8. Nel caso di scioglimento dell'Unione, il personale in capo all'Unione verrà riassorbito dai Comuni dell'Unione.

Art. 25 Il segretario

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario dell'Unione secondo le disposizioni di Legge.
2. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune più popoloso dell'Unione.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni possono essere attribuite dal Presidente ad un dipendente apicale dell'Unione in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, che viene così nominato Vicesegretario dell'Unione.

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26 Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla Legge e dal regolamento di contabilità. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati. In linea di principio, questi proventi vengono investiti sul territorio del Comune sul quale sono stati accertati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa tra i Comuni dell'Unione.

Art. 27 Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - d. dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b. dalle partecipazioni societarie;
 - c. altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

Art. 29 Attività finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sulle funzioni e i servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'ordinamento contabile dell'Unione, e in particolare la gestione delle entrate e delle spese, previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge. In linea di principio, questi proventi vengono investiti sul territorio del Comune sul quale sono stati accertati.
2. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.
3. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.
4. I Comuni assicurano la gestione associata delle funzioni conferite all'Unione attraverso contributi statali, regionali o di altri Enti e con oneri ripartiti secondo il criterio della popolazione dei comuni associati come risultante al 31 dicembre del penultimo esercizio approvato, al netto del rimborso del costo dei servizi resi per ciascuno dei comuni stessi, così come accertato in corso di gestione e con a saldo le risultanze certificate annualmente in sede di rendiconto.
5. Per le funzioni ed i servizi resi a favore di uno o più Comuni, le spese sono interamente a carico del/i Comune/i conferente/i.
6. Per tutti i servizi generali in relazione alle attività amministrative e finanziarie in termini di istruttoria la spesa sarà ripartita tra i Comuni componenti dell'Unione in base ai servizi resi.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 Imparzialità e trasparenza

1. L'Unione, con appositi regolamenti, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 31 Albo pretorio *on line*

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio *on line* per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Regime transitorio

1. Fino all’emanazione di propri atti regolamentari – e comunque sino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell’Unione - si applicano i Regolamenti del Comune con maggior numero di abitanti dell’Unione.
2. Contestualmente risultano abrogate le normative regolamentari comunali che risultino incompatibili dell’Unione.
3. Sino all’individuazione del tesoriere dell’Unione il servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell’Unione. Sino alla nomina dell’organo di revisione, l’Unione si avvale dell’organo di revisione del comune di Villanova d’Asti.

Art. 33 Soluzione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche per l’interpretazione del presente Statuto è cercata prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo le controversie sono deferite ad un arbitro nominato dalla Giunta dell’Unione.

Art. 34 Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo online del Comune associato che per ultimo lo ha approvato.
2. Fino all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, restano in vigore le disposizioni e la composizione degli organi previsti dal previgente ordinamento.